



COMUNE DI CLAVESANA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

OGGETTO: IMPORTI MINIMI DEI TRIBUTI COMUNALI.

L' anno DUEMILASETTE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.30 nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana - Fr. Madonna della Neve.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione

Alle ore 20.30 del 27/11/2007 il Consiglio Comunale risulta composto dai signori:

Bruno	TERRENO	Sindaco
Pierfranco	VIVIANO	Vicesindaco
Emanuela	BALLAURI	Assessore
Sandro	BLASUTTO	Assessore
Sabrina	REVELLI	Assessore
Lidia	BRACCO	
Maria Cristina	BRACCO	
Massimo	VALLE	
Laura	ZIMBARDI	
Luigi	GALLO	
Renata	VIETTO BRUSCHI	
Sebastiano	GALLO	
Michele	CHIECCHIO	

Totale : 13
Presenti : 13
Assenti : ==

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Marina PEROTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Bruno TERRENO, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dei commi 167 e 167 dell'articolo unico della legge finanziaria per il 2007 è consentito agli enti locali disciplinare gli importi dei tributi locali fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Nel caso in cui l'ente non provvede è applicabile la disciplina dell'art. 25 della legge 289/2002 che, in sede di prima applicazione, a tale riguardo, ha previsto un importo minimo non inferiore a 12,00 euro;

Ritenuto che, stante le finanze del Comune, stabilire un importo minimo fino a concorrenza del quale non siano dovuti i versamenti (e neppure i rimborsi), sia penalizzante per l'ente;

Ritenuto pertanto non dover stabilire importi minimi né per il versamento né per i rimborsi;

Udito l'intervento del consigliere Chiecchio, il quale comprende le esigenze contabili, ma sottolinea che talvolta il costo di riscossione è maggiore dell'importo da riscuotere;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, reso dal Segretario comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/ 2000 e s.m. e i.;

Con votazione palese e con 13 presenti, zero astenuti, un voto contrario (Gallo Luigi) e 12 voti favorevoli;

DELIBERA

1. di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante del presente dispositivo

2. di non stabilire importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi

3. di stabilire pertanto che Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i tributi locali, comprensivi anche di eventuali sanzioni e di interessi gravanti sui tributi stessi, debbano essere pagati indipendentemente dal loro ammontare. Non si prevedono quindi importi minimi che non debbano essere pagati o non debbano essere rimborsati.